

Milano, 24/04/2020

Informazioni tributarie 4.4/4/2020

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

FATTURAZIONE ELETTRONICA C'E TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE 2020 PER AGGIORNARE IL SOFTWARE (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. 166579 DEL 17 APRILE 2020)

L'Agenzia ha confermato che le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche (versione 1.6 approvate il 28 febbraio scorso) si potranno adottare dal 1° ottobre 2020 e comunque le fatture elettroniche potranno continuare a essere emesse utilizzando la versione 1.5 fino al 31 dicembre 2020.

LE SINGOLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE A FAVORE DI PORTI E AEROPORTI SONO IMPONIBILI IVA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 109 DEL 20 APRILE 2020)

Le cessioni di beni effettuate a favore di porti e aeroporti sono da considerarsi imponibili Iva con aliquota propria del bene e rientrano nel regime dello Split payment. La non imponibilità prevista dall'articolo 9, primo comma, n. 6) si applica solo a condizione che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti, ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso così come precisato dalle R.M. n. 176/E del 2000 e n. 253/E del 2007.

GLI UTILI DISTRIBUITI DAL NON RESIDENTE SENZA L'INTERVENTO DI INTERMEDIARI FINANZIARI SONO IMPONIBILE AL LORDO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 111 DEL 21 APRILE 2020)

Gli utili distribuiti da un soggetto non residente a un soggetto residente, senza l'intervento di un intermediario finanziario residente come sostituto d'imposta, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del contribuente al lordo della ritenuta d'imposta subita all'estero, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 del Tuir.

LE SOMME CORRISPOSTE DAL FIR NON COSTITUISCONO REDDITO PER IL PERCIPIENTE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 112 DEL 21 APRILE 2020)

Le somme percepite a titolo di indennizzo dal fondo indennizzo risparmiatori (Fir) non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir, in quanto finalizzate a reintegrare «forfetariamente» la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore, a fronte delle condotte poste in essere dagli Istituti di credito. L'Agenzia delle Entrate, quindi, conferma la non imponibilità delle somme come già chiarito dalla precedente risoluzione ministeriale n. 153/E del 18 dicembre 2017.

NON SPETTA L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER IL SECONDO IMMOBILE SE NON VIENE ACCORPATO AL PRIMO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 113 DEL 21 APRILE 2020)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'agevolazione prima casa non spetta per l'acquisto di un secondo immobile, adiacente al primo, nel comune di residenza, se tali manufatti vengono demoliti per procedere alla costruzione di un'unica unità abitativa. Per l'Agenzia mancherebbero i requisiti previsti dall'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur. Se, invece, l'abitazione fosse incorporata nella prima il contribuente potrebbe usufruire dell'agevolazione prima casa.

CONCORSI A PREMIO - NIENTE RITENUTA SE I VINCITORI SONO DELLE SCUOLE PUBBLICHE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 114 DEL 21 APRILE 2020)

Non si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui premi e vincite a favore di enti pubblici, così come previsto dall'articolo 6 del dpr n. 430 del 2001, che prevede, al comma 1, lettera e), l'esclusione per le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o di istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche. Per tutti gli altri soggetti le vincite e i premi sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota prevista dall'articolo 30 del dpr 29 settembre 1973, n. 600.

CODICE 1899 PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI NUOVI PENSIONATI RESIDENTI AL SUD (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL. MINISTERIALE N. 19/E DEL 21 APRILE 2020)

Istituito il codice tributo 1899 denominato «Imposta sostitutiva dell'Irpef, pensionati esteri nuovi residenti, art. 24-ter del Tuir» per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai pensionati che trasferiscono la residenza in Italia in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, od in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'imposta sostitutiva forfettaria è pari al 7%.

MODELLO F24 ELIDE SOPPRESSA LA CAUSALE «APEV» (AGENZIA DELLE ENTRATE RISOL. MINISTERIALE N. 20/E DEL 21 APRILE 2020)

Con decorrenza dal 29 Aprile 2020 è stata soppressa la causale «APEV», denominata «APE Volontaria Incremento montante – articolo 1, comma 172, legge 11 dicembre 2016, n. 232».

MODELLO 770 E MODELLO 730 – AGGIORNAMENTO SPECIFICHE TECNICHE (AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 21 APRILE 2020)

Sono disponibili sul sito le specifiche tecniche aggiornate del software relativo al modello 770 e 730.

AUDIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL DIRETTORE AGENZIA ENTRATE (AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 22 APRILE 2020)

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la relazione del direttore dell’Agenzia delle Entrate con gli interventi fiscali introdotti dai decreti salva Italia e cura Italia a seguito dell’epidemia Covid-19.

I FABBRICANTI DI DISPOSITIVI MEDICI NON DEVONO INVIARE I DATI TESSERA SANITARIA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 115 DEL 23 APRILE 2020)

Le imprese fabbricanti di protesi ortopediche (dispositivi medici), regolarmente iscritte all’elenco presso il Ministero della Salute, non sono tenute alla presentazione della comunicazione tessera sanitaria. Gli iscritti all’albo delle professioni sanitarie (ortopedici compresi) sono invece obbligati alla trasmissione dei dati.

LA CESSIONI DI QUOTE AL SOCIO D’OPERA ASSUME RILEVANZA NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 116 DEL 23 APRILE 2020)

La cessione di quote effettuata in corso d’anno, che modifica la percentuale di partecipazione al riparto degli utili e delle perdite, assume rilevanza a partire dell’inizio dell’esercizio successivo alla cessione in quanto in base al disposto dall’articolo 5, comma 2 del Tuir che recita: «Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore al periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali».

PROVE DOCUMENTALI PER LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N.117 DEL 23 APRILE 2020)

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che, ai fini della validità delle prove documentali per le cessioni intracomunitarie, è possibile avvalersi della seguente documentazione: fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993; CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione; documentazione bancaria attestante il pagamento della merce; dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione; elenchi riepilogativi Intrastat.

REDDITO AGEVOLABILE AI FINI DEL PATENT BOX (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 120 DEL 24 APRILE 2020)

Ai fini di fruire dell'agevolazione Patent box, il reddito agevolabile è costituito solo dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti sostenuti per la costruzione/mantenimento dell'immobilizzazione immateriale. Le somme quindi ricevute a titolo di rimborso/concorso spese dal locatario dell'immobilizzazione non rilevano ai fini della determinazione del reddito agevolabile. Infine condizione necessaria per poter accedere all'agevolazione è lo svolgimento di attività di ricerca e di sviluppo finalizzate al mantenimento/sviluppo nonché accrescimento dei valori dei beni concessi in locazione.

ALTRE NOTIZIE

RINVIATI I DIRITTI DOGANALI SE IL FATTURATO È INFERIORE A QUELLO DEL 2019 (AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DETERMINA N. 121878 DEL 21 APRILE 2020)

Proroga di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali in scadenza nel periodo compreso fra il 23 aprile e l'8 maggio 2020 per i casi in cui gli operatori autocertifichino di aver subito, nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato: a) del 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi non superiori a 50 milioni di euro); b) di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro).

PROROGA CONGEDO PARENTALE COVID- 19 (INPS MESSAGGIO 1648 DEL 16 APRILE 2020)

L'Istituto di Previdenza sociale ha comunicato che sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per emergenza Covid-19 per la cura dei figli.

ENASARCO – EROGAZIONE INDENNITÀ STRAORDINARIA COVID-19 (ENASARCO – COMUNICATO STAMPA APRILE 2020)

Dal 3 Aprile 2020 è possibile presentare, tramite il sito dell'Enasarco, la richiesta per indennità straordinaria erogata dall'Enasarco per gli agenti di commercio che nel corso dell'anno 2018

abbiano percepito redditi inferiori a 40.000 euro ed abbiano subito un'importante riduzione del fatturato per effetto della pandemia.